



**COMUNE DI MASON VICENTINO**  
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO**  
**DEI**  
**RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera C. C. n. 2/1995

Modificato con delibera C.C. n. 26/1997

delibera C.C. n. 6/2000

delibera C.C. n. 13/2002

delibera C.C. n. 4/2007

## INDICE

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 – Contenuto del regolamento
- Art. 4 – Presupposti, soggetti
- Art. 5 – Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani
- Art. 7 – Commisurazione della tassa
- Art. 8 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 – Parti comuni del condominio
- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Riduzioni ed agevolazioni
- Art. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 – Denuncie
- Art. 14 – Decorrenza della tassa
- Art. 15 – Mezzi di controllo
- Art. 16 – Sanzioni ed interessi
- Art. 17 – Accertamento e riscossione
- Art. 18 – Rimborsi
- Art. 19 – Rinuncia all'imposizione ed al rimborso

**ART. 1**  
**Istituzione della tassa**

1 - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**ART. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1 - Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

**ART. 3**  
**Contenuto del Regolamento**

1 - Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**ART. 4**  
**Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1 - L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2 - Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**ART. 5**  
**Esclusioni dalla tassa**

1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2 - Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologiche, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) Unità immobiliari prive di mobili e di suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 - Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali

riguardanti organi di stato esteri;

b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4 - Per quanto concerne i laboratori artigianali e industriali, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa destinata al ciclo produttivo; allo smaltimento dei rifiuti prodotti in tali spazi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. L'ufficio tributi, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante le modalità di smaltimento.

5 - Nei casi di cui al precedente comma sono soggetti alla tassa tutti i locali a servizio (uffici, bagni, mense, magazzini, ecc.) che producono rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) , D.Lgs. 22/1997.

## **ART. 6**

### **Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani**

1 - I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilabili agli urbani qualora presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
- contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
- materiali accoppiati quali carta plasticata, carta;
- metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di
- plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica; stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù in polvere o ritagli;
- resine termoplastiche e termoindurenti allo stato
- solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2) del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili;
- espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
- materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido;
- scarti vegetali in genere;
- residui animali e vegetali.

#### **ART. 7**

##### **Commisurazione della tassa**

1 - La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2 - La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### **ART. 8**

##### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1 - La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quanto, di fatto, detto servizio è attuato.

2 - Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3 - In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa.

4 - Ai fini di cui sopra sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **ART. 9**

##### **Parti comuni del condominio**

1 - Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura ed uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto e).

#### **ART. 10**

##### **Esenzioni**

1 - Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) Chiese o locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) I locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) Gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.

2 - Le esenzioni e gli esoneri sono concessi su domanda presentata all'Ufficio Tributi dagli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. L'Ufficio Tributi può riservarsi di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

#### **ART. 11**

##### **Riduzioni e Agevolazioni**

1 - Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2 - Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3 - La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura indicata nei casi di:

a) abitazioni con unico occupante: 30%;

b) contribuenti che effettuano il compostaggio della frazione umida: 10%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%

d) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

f) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2, del D.lgs.vo 507/1993: 30%;

4 - Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse su domanda degli interessati, da presentare debitamente documentata entro il 20 gennaio dell'anno di competenza, e previo accertamento dell'effettiva esistenza di tutte le condizioni suddette; inoltre la domanda sarà ritenuta valida finché non cambieranno le condizioni indicate.

5 - Nel caso spettino più riduzioni, l'ulteriore percentuale sarà calcolata sull'importo residuo della tassa al netto della precedente riduzione.

#### **ART. 12**

##### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2 - E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.

4 - L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5 - Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6 - Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **ART. 13** **Denunce**

1 - I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2 - Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4 - La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli Enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5 - L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **ART. 14** **Decorrenza della tassa**

1 - La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

2 - L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3 - La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest' ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

**ART. 15**  
**Mezzi di controllo**

1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

**ART. 16**  
**Sanzioni ed interessi**

1- Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 del D. Lgs. 473/97.

2 – Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionale per ritardata iscrizione a ruolo si applicano gli interessi al tasso legale.

**ART. 17**  
**Accertamento e riscossione**

1 - L' accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.1, commi 161-162-163, Legge 296/2006 e dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2 – Le modalità di riscossione della tassa sono deliberate dalla Giunta Comunale; in caso di mancata deliberazione si intendono prorogate di anno in anno le modalità precedentemente approvate.

**ART. 18**  
**Rimborsi**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta dispone, su espressa richiesta del contribuente, il rimborso delle somme pagate in eccedenza, una volta accertato il diritto del soggetto passivo.

2. Sugli importi da rimborsare al contribuente sono dovuti gli interessi al tasso legale.

3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme pagate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento a mezzo posta.

**ART. 19**  
**Rinuncia all'imposizione ed al rimborso**

1. Con riferimento all'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, e nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della Legge n. 289/2002, il Comune non procede ad effettuare accertamenti per il recupero del tributo di importo inferiore ad euro 10,33.

2. Non si procede al rimborso per quote di tributo di valore inferiore ad euro 10,33.